

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 594404

del: 22/11/2024

Oggetto: Influenza Aviaria ad alta patogenicit ; (HPAI) sottotipo H5N1. Misure di restrizione in parte del territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea a seguito di un focolaio n. SIMAN T-HPAI(P)-2024-00017 nel Comune di Mirano (VE) Notifica protocollo 0177583/2024

Numero allegati: 1

Nome file allegati: Influenza Aviaria.pdf



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA
Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

Prot. n. 0177583

Padova, 21/11/2024

Ordinanza 04/2024/IA/ZS

ALLA REGIONE DEL VENETO
AREA SANITA' E SOCIALE
DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE
VETERINARIA
U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VENEZIA
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

AL SERVIZIO VETERINARIO
DELL'AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it

AI COMUNI DI

CADONEGHE
PEC: cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net

NOVENTA PADOVANA
PEC: noventapadovana.pd@cert.ip-veneto.net

SAONARA
PEC: protocollo@pec.comune.saonara.pd.it

VIGONZA
PEC: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PEC: comune.villanovadicampiosampiero.pd@pecveneto.it

BORGORICCO
PEC: comune.borgoricco.pd@pecveneto.it

MASSANZAGO
PEC: comune.massanzago.pd@pecveneto.it

AI RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA AVICOLA
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoavi@legalmail.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DGSAFV- Ufficio III
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER
L'INFLUENZA AVIARIA E LA MALATTIA DI NEWCASTLE
LEGNARO (PD)
PEC: izsvenezie@legalmail.it

AI SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE ULSS
REGIONE VENETO – LORO SEDI

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
PIONCA - VIGONZA (PD)
PEC: tpd20875@pec.carabinieri.it

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
CADONEGHE (PD)
PEC: tpd41687@pec.carabinieri.it

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
NOVENTA PADOVANA (PD)
PEC: tpd40821@pec.carabinieri.it

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
TREBASELEGHE (PD)
PEC: tpd30142@pec.carabinieri.it

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
CAMPODARSEGO (PD)
PEC: tpd24610@pec.carabinieri.it

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
LEGNARO (PD)
PEC: tpd29014@pec.carabinieri.it

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
COMANDO POLIZIA LOCALE
PEC:
poliziale.unione.camposampierese.pd@pecveneto.it

**Oggetto: Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1.
Misure di restrizione in parte del territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea a seguito di un
focolaio n. SIMAN T-HPAI(P)-2024-00017 nel Comune di Mirano (VE)**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

VISTO il dispositivo dirigenziale del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 3 Serenissima di prot. n. AULSS3.au12ve.REGISTRO UFFICIALE.U.0224379.19-11-2024, di istituzione di una zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico in comune di Mirano (VE);

VISTA la comunicazione mail della Regione del Veneto UO Veterinaria e Sicurezza Alimentare, del 19.10.2024, con la quale viene comunicata la conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N, identificato in SIMAN con il n. T-HPAI(P)-2024-00017, in un allevamento rurale sito nel Comune di Mirano (VE) codice aziendale IT024PD377 e la mappatura degli allevamenti avicoli ricadenti in Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza;

CONSIDERATO che alcuni allevamenti del territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea ricadono in detta Zona di Sorveglianza;

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato
PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a
Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

ACQUISITA la delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 6 Euganea di prot. n. 55069 del 8 aprile 2021;

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

con un raggio di **10 Km dall'allevamento** codice aziendale IT024VE377 nel Comune di Mirano (VE), **per la parte ricadente nel territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea**, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARSI NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI SORVEGLIANZA)

I) l'invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio in modo da poter assicurare gli accertamenti ed eventuali campionamenti dovuti;

II) è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZS;

III) sono vietate le fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;

IV) chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici. In ZS è consentito l'allevamento all'aperto, per gli allevamenti inferiori a n.250 capi, esclusivamente con installazione di reti di copertura orizzontali;

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato

PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a

Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

V) l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti in e ZS, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZS con deroga prevista dall'art. 23 del Reg. (UE) 2020/687" di seguito riportato; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento. Le validazioni dei Documenti di Accompagnamento di tutte le specie e tipologie vengono effettuate dai Servizi Veterinari previa una comunicazione della mortalità giornaliera negli ultimi 3 giorni effettuata almeno 48 ore prima e non più di 72 ore dalla movimentazione. I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in ZS; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;

VI) il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

VII) nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da ZS, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'Azienda ULSS competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda ULSS competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale di seguito specificata; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZS, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZS, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZS;

VIII) le movimentazioni di uova per il consumo umano da stabilimenti sono consentite ove destinate ad un centro di imballaggio o ad uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687 o per la vendita diretta a condizione che avvenga senza l'accesso degli acquirenti all'area di allevamento;

IX) gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, come già previsto dall'Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e s.m.i.;

X) le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;

XI) i Centri recupero fauna selvatica (CRAS), Centri di ricovero di avifauna target HPAI, qualora vi siano movimentazioni in entrata, devono provvedere al campionamento sistematico (tamponi per HPAI) di tutte le specie target (uccelli acquatici e rapaci) in una struttura dedicata di isolamento (quarantena) autorizzata dai Servizi veterinari dell'AULSS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata nella struttura di quarantena al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, carnivori). Tutti gli appartenenti all'ordine "Carnivora" devono comunque essere testati;

XII) sono fatte salve le misure disposte dal Ministero della Salute, con il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0006310-08/02/2024-DGSAF e la nota Regionale prot. 0484639 del 20 settembre 2024, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione ed eventuali altri dispositivi che venissero emanati in modifica o sostituzione dello stesso;

il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS 6 territorialmente competente:

1. verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in ZS siano applicate le misure sopra indicate;
2. effettua il censimento del pollame e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfolementi, svuotamenti) ove consentiti;

**PROCEDURE E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER L'INVIO DI POLLAME VIVO O DA MACELLO-
PROVENIENTE DA STABILIMENTI PRESENTI IN ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA CONDE-
ROGA PREVISTA DALL'ART. 23 DEL REG. (UE) 2020/687**

L'invio degli animali al macello deve essere prontamente comunicato all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Per il primo carico: almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Per i carichi successivi: campionamento sugli animali morti (con un massimo di 10 soggetti deceduti, se presenti) ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali, privilegiando soggetti deceduti o malati, per capannone da ripetere ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.
- iii. il campionamento degli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Inoltre gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili all'influenza aviaria siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta avvenuta in data 01/11/2024: termine delle misure fissato al giorno 02/12/2024

I termini di cui sopra riferiti al focolaio IT-HPAI(P)-2024-00017 sono consultabili nel sito del Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie al link <https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/situazione-epidemiologica-HPAI/>

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato
PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a

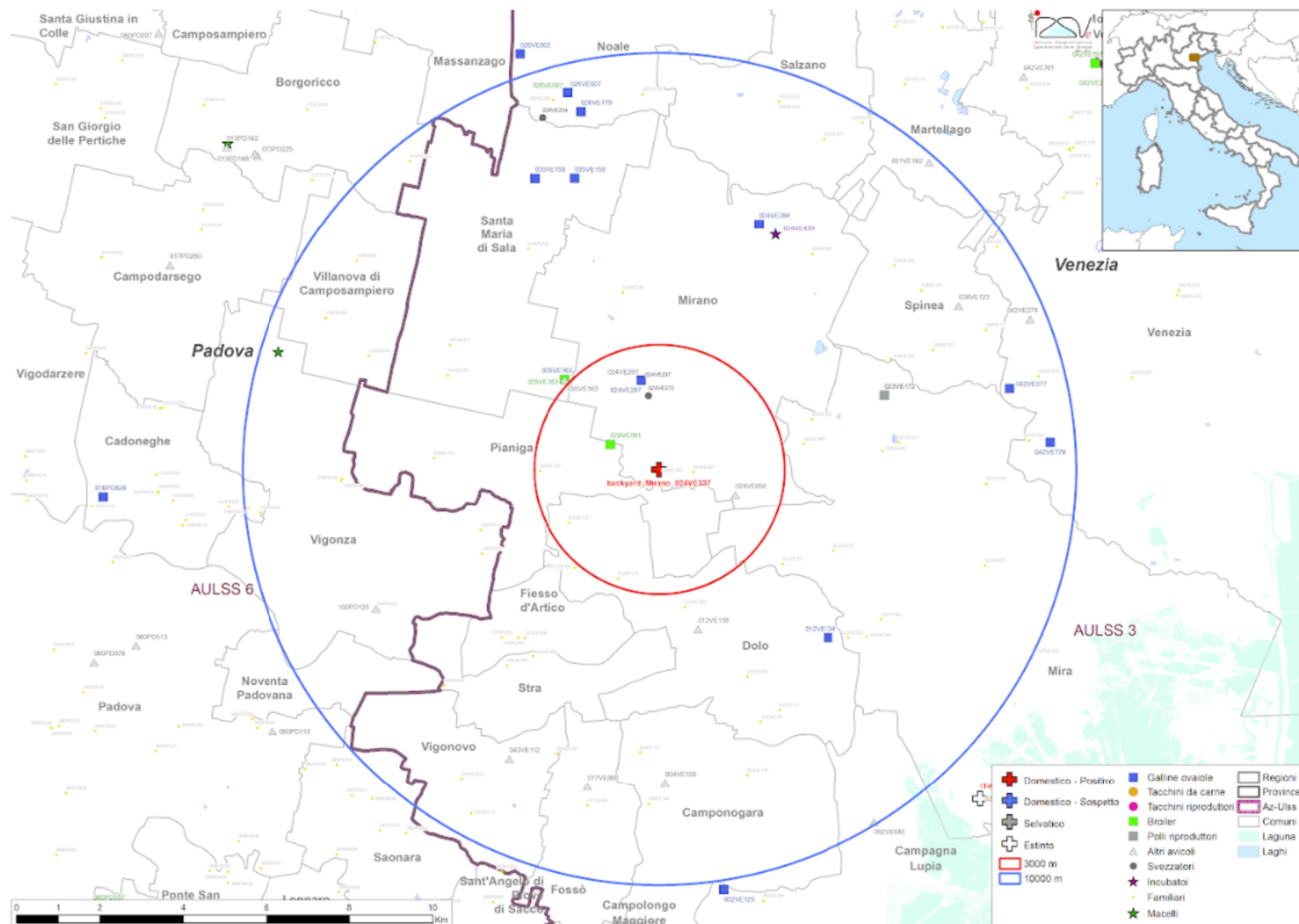
Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS 6 Euganea e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione del Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 3 Serenissima interessato per territorio di competenza alla istituenda Zona di Sorveglianza.

IL DIRETTORE

Dott. Anselmo Ferronato
(documento firmato digitalmente)

Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio Milano (VE) T-HPAI(P)-2024-00017



Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato
 PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a
 Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

ALLEGATO A – Zona di Sorveglianza

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIENDA	COMUNE	TIPO
104PD018	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	ALLEVAMENTO
104PD089	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	ALLEVAMENTO
104PD091	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	ALLEVAMENTO
100PD171	VIGONZA	ALLEVAMENTO
100PD202	VIGONZA	ALLEVAMENTO
100PD125	VIGONZA	ALLEVAMENTO
100PD125	VIGONZA	ALLEVAMENTO
100PD145	VIGONZA	ALLEVAMENTO
100PD198	VIGONZA	ALLEVAMENTO
016PD042	CADONEGHE	ALLEVAMENTO
016PD901	CADONEGHE	ALLEVAMENTO
013PD233	BORGORICCO	ALLEVAMENTO
104PDW00	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
104PDW00	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
100PDW04	VIGONZA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE

100PDW00	VIGONZA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
100PDW06	VIGONZA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
100PDW01	VIGONZA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
100PDW08	VIGONZA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
100PDW05	VIGONZA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
100PDW03	VIGONZA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
100PD204	VIGONZA	COMMERCIANTE
100PDW07	VIGONZA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
100PDW02	VIGONZA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
058PDW01	NOVENTA PADOVANA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
058PD001	NOVENTA PADOVANA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
058PD001	NOVENTA PADOVANA	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE
016PDW01	CADONEGHE	INDIVIDUALE APPOSTAMENTO MOBILE